



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4818 del 2016, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Società Coop. Sociale "Gli Amici di Teddy", in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Carbone C.F.
CRBGNE69R01A783M, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via
Cervantes 55/14;

contro

Comune di Limatola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dall'avvocato Giuseppe Izzo C.F. ZZIGPP73H25B963W, con domicilio
eletto presso Guglielmo Conca in Napoli, via T.Caravita, 10;

nei confronti di

Ditta Coppola Maria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dall'avvocato Antonio Di Santo C.F. DSNNTN75R10A783T, con domicilio
eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria T.A.R.;

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico per il periodo ottobre/dicembre 2016.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Limatola e di Ditta Coppola Maria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 3 novembre 2016 e depositato il 9 novembre successivo la Cooperativa Sociale “Gli amici di Teddy”, in persona del Legale Rappresentante p.t. adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento della determinazione n.479 del 4 ottobre del 2016 con cui il Comune di Limatola aveva aggiudicato in via definitiva alla ditta Coppola Maria il servizio di trasporto scolastico per il periodo ottobre/dicembre anno scolastico 2016-2017, di tutti gli atti connessi e conseguenti, nonché della deliberazione della Giunta Municipale n.156 del 19 ottobre 2016 con cui lo stesso Ente aveva affidato all’aggiudicatario il servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti l’I.S.C. “L. Da Vinci” di Limatola, mediante l’utilizzo di un mini scuola-bus idoneo a raggiungere le zone limitrofe del paese.

A tal proposito, la ricorrente esponeva le seguenti circostanze:

- con lettera d’invito prot. n. 5334 del 23 settembre 2016 il Comune di Limatola dava impulso alla procedura selettiva, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più

basso per l'affidamento, ex art.36 comma 2 lett. a) d. lgs. **50/2016** del Servizio di Trasporto Scolastico per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria di Limatola per l'anno scolastico 2016/2017 per l'importo a base d'asta di euro 9600,00 oltre IVA;

- il Capitolato Speciale d'Appalto stabiliva all'art.8 che il servizio dovesse essere svolto da n.1 automezzo della capienza di almeno 28 posti ivi compreso il conducente, in regolare possesso dell'appaltatore, idoneo al servizio ed in perfetta efficienza, ordine e pulizia ed in regola con la normativa vigente;

- la ricorrente, in possesso dei requisiti partecipava alla gara, offrendo il ribasso del 9% ;

- alla gara partecipava anche la controinteressata la quale, benché priva dei requisiti di capacità tecnica e professionale, veniva ugualmente ammessa alla procedura e conseguiva l'aggiudicazione del servizio;

- con la Determinazione n.479/2016 la gara veniva aggiudicata ed il servizio veniva affidato;

- con successiva Deliberazione della G.M. n.156/2016 il Comune integrava il servizio di trasporto affidando alla stessa aggiudicataria, per l'ulteriore importo di euro 3.300,00, anche il servizio di trasporto per gli alunni frequentanti l'I.S.C. "L. Da Vinci" mediante l'utilizzo, in aggiunta, di un mini-scuolabus;

- all'esito della consultazione del P.R.A. la ricorrente apprendeva che la aggiudicataria, peraltro iscritta all'Albo Regionale ex L.r. 13/2011 come impresa: noleggio auto con conducente, non possedeva alcun automezzo con 28 posti, essendo proprietaria unicamente di due autovetture un Ford Transit e un Ford W;

- avendo verificato questa carenza, la ricorrente chiedeva l'accesso agli atti di gara, ma la richiesta veniva accolta limitatamente alla domanda di partecipazione e non con riferimento ai documenti idonei a riscontrare il possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicataria.

Tanto premesso, venivano articolati i seguenti motivi di illegittimità avverso i provvedimenti impugnati: violazione della Lettera d'Invito e del Capitolato Speciale di Appalto; violazione del D. Lgs. **50/2016** e della L.R. n.13/2011; violazione del D.M. 2.2.1996.

In conclusione parte ricorrente chiedeva di subentrare nello svolgimento del servizio per il residuo periodo, ed in aggiunta, formulava richiesta di risarcimento dei danni relativamente al periodo nel quale gli era stato precluso lo svolgimento dello stesso, in virtù dell'illegittima aggiudicazione.

Si costituivano il Comune di Limatola e la controinteressata aggiudicataria Coppola Maria, quest'ultima contestando l'avverso dedotto, entrambi chiedendo il rigetto del ricorso.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificati il 20 dicembre 2016 e depositati il 23 dicembre successivo la Cooperativa ricorrente impugnava altresì la determinazione n.508 del 21 ottobre 2016, conosciuta in sede di accesso, con la quale era stato in concreto disposto l'affidamento del servizio, nell'occasione reiterando le originarie richieste.

Resistevano le parti controinteressate.

All'odierna udienza, la causa veniva spedita in decisione.

DIRITTO

Con il primo e principale motivo di gravame illustrato nel ricorso introduttivo, la Società Cooperativa "Gli Amici di Teddy" contesta la violazione dell'art.8 del Capitolato Speciale di Appalto, allegato alla Lettera di Invito, nella parte in cui richiedeva il regolare possesso, in capo all'aspirante appaltatore, di un automezzo della capienza di almeno 28 posti, idoneo al tipo di servizio.

All'esito dell'accesso e delle successive verifiche, la Cooperativa attrice rappresenta che, al momento dello svolgimento della gara, l'aggiudicataria, Impresa Individuale Coppola Maria, non era titolare del veicolo richiesto, e dunque non avrebbe potuto

neppure essere ammessa alla procedura. Per di più, in sede di autodichiarazione, avrebbe anche dichiarato il falso attestando la suddetta disponibilità, in realtà inesistente.

La circostanza non trova però preciso riscontro in atti. Infatti, nella documentazione di gara è presente un contratto stipulato tra Errebi Viaggi S.R.L. e la Ditta Individuale Coppola Maria, con il quale la società si impegna a mettere a disposizione dell'Impresa Individuale, a titolo di locazione ai sensi dell'art.1571 c.c., lo Scuola Bus IVECO targato EH935HJ. Orbene non pare a questo giudice che la disponibilità di tale mezzo, assicurata alla aggiudicataria mediante questo atto, possa dirsi circostanza che contrasti con il citato articolo 8 del Capitolato, dal momento che quest'ultimo prevede che l'automezzo necessario alla svolgimento del servizio debba essere "in regolare possesso" dell'appaltatore senza ulteriori specificazioni, e dunque con tutta evidenza non richiedendo la necessaria proprietà dello stesso.

Né può giungersi a diverse conclusioni sulla base del testo della Lettera d'Invito spedita ai partecipanti dalla Stazione Appaltante: alla lett. b) del predetto documento era richiesto infatti ai partecipanti alla gara di attestare "di possedere o avere la disponibilità a titolo di proprietà...[omissis].." del mezzo, laddove è evidente che nella prima situazione è certamente da ricomprendere quella di colui che abbia in locazione il veicolo. D'altra parte, per costante giurisprudenza, in presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione del concorrente, in ossequio al canone del *favor participationis*, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale; pertanto, a fronte di un'elencazione di fattispecie il cui carattere tassativo si presentava incerto, correttamente l'Amministrazione ha privilegiato una lettura meno rigida della norma di gara.

Superfluo aggiungere che non avrebbe potuto pretendersi dai concorrenti una cognizione giuridica approfondita quale quella che avrebbe consentito, in astratto, di distinguere le nozioni di possesso e detenzione, quest'ultima di solito, ma non unanimente, utilizzata dalla giurisprudenza civile di legittimità per individuare la posizione del locatario.

Quanto alla successiva deduzione di parte ricorrente, che contesta, a monte, la legittimazione di Errebi Viaggi S.r.L. a concedere in locazione il bene, non essendo codesta società, al momento della stipula del contratto, proprietaria del veicolo (lo aveva precedentemente ceduto alla S.T.A. di Gennarelli snc), si osserva che l'obiezione – ancorché riferita ad un profilo apparentemente non infondato – è superata nei fatti dalla circostanza, invero incontestata, che per i primi tre giorni di svolgimento del servizio il suddetto mezzo fu effettivamente e regolarmente utilizzato dall'aggiudicataria. Il che dimostra come quest'ultima ne avesse la piena disponibilità.

Tali considerazioni inducono a ritenere l'originario provvedimento di aggiudicazione immune dai vizi indicati nel ricorso principale.

Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha poi impugnato la Delibera di Giunta Municipale n.156/2016 con la quale l'Ente ha ampliato il servizio di trasporto, al fine di coprire le zone limitrofe e disagiate del paese, affidandolo, senza gara, alla aggiudicataria dell'originario appalto.

Sul punto, in via preliminare, conviene osservare che essendo quest'atto indiscutibilmente connesso al primo affidamento, una volta ritenuta la legittimità di quest'ultimo, si rivelano altrettanto privi di fondamento tutti i vizi di illegittimità derivata dedotti nel ricorso con motivi aggiunti.

Quanto ai vizi di illegittimità contestati in via autonoma verso la predetta delibera n. 156, è necessario, in fatto, ricostruirne la genesi.

Questo atto richiama quale suo presupposto la Relazione dell'Assistente Sociale di zona del 13 ottobre 2016, nella quale si evidenziava la necessità di assicurare il servizio di trasporto scolastico ad un nucleo familiare disagiato, composto da 5 studenti e residente in piena campagna, lontana dal centro abitato. A seguito di tale segnalazione, e constatata l'impossibilità di coprire quella esigenza in modo efficiente per il tramite dell'originario affidamento, l'Ente Locale decise di estendere il servizio, prevedendo una prestazione aggiuntiva, affidata, per motivi economici, alla ditta risultata aggiudicataria del servizio principale, peraltro per un importo modesto, ossia euro 1100,00 mensili, per un durata trimestrale.

Tanto premesso, in disparte la valutazione in ordine alla sussistenza di un autonomo interesse a ricorrere in capo alla Cooperativa avverso questo specifico atto, una volta esclusa l'illegittimità dell'originaria aggiudicazione, atteso che è quanto meno discutibile ricorra nel caso di specie un interesse immediato e diretto dotato dei requisiti di cui all'art.100 c.p.c. , si osserva nel merito che la scelta del Comune intimato fu dettata dalla necessità di fronteggiare l'esigenza di un nucleo familiare, non abbiente e con ben cinque aventi diritto. Orbene, dal momento che la Delibera era evidentemente urgente perché strumentale all'erogazione dell'obbligo di istruzione incombente, per Costituzione e per legge, sull'ente locale, la suddetta scelta, a parere del Collegio, si rivela opportuna ed immune dai vizi di legittimità denunciati in ricorso.

In particolare, trattandosi di appalto sottosoglia, avente ad oggetto un servizio di valore inferiore ad euro 40.000, la stessa, oltre a rivelarsi opportuna anche in ragione dell'urgenza, non imponeva neppure il rispetto di formalità procedurali, ai sensi della lett. a) comma 2 dell'art. 36 del d. lgs. **50/2016**, norma immediatamente operativa e non subordinata alle indagini di mercato di cui al successivo art. 216, comma 9.

Questi motivi inducono al rigetto del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti.

Attesa la peculiarità della vicenda, si ravvisa la sussistenza delle eccezionali condizioni di legge per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE

Sergio Zeuli

IL PRESIDENTE

Italo Caso

IL SEGRETARIO